

**Adeguamento dello statuto D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore “e ss.mm.ii.**

**STATUTO dell’Organizzazione di Volontariato “Vigili del Fuoco Volontari di Villanova d’Asti – ODV”**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede.**

1. L’Organizzazione di Volontariato “Vigili del Fuoco Volontari di Villanova d’Asti” è Costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D. Lgs. N. 117 del 3 Luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” e ss.mm.ii
2. La denominazione dell’Organizzazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).
3. L’Organizzazione ha sede legale nel Comune di Villanova d’Asti. Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
4. La durata dell’ODV non è pre-determinata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall’art. 10.

**Art.2 - Scopi e Finalità.**

1. L’ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di :
  - Sviluppare e sostenere l’attività di volontariato, di protezione civile, in particolar modo nell’ambito dell’incendio e nelle attività svolte dai vigili del fuoco volontari sul territorio di competenza,
  - Promuovere la sicurezza tra la cittadinanza
  - Promuovere la diffusione dell’informazione sui rischi e sui pericoli connessi alle azioni quotidiane di uso domestico e lavorativo,
  - Sensibilizzazione della cittadinanza attraverso momenti di incontro nelle scuole e in caserma,
  - Collaborazione con le associazioni locali, enti ed istituzioni in occasioni di manifestazioni, fieri, convegni cittadine.
2. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’ODV si propone, ai sensi dell’Art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale :
  - Visite in Caserma per cittadini e scuole
  - Assistenza alle manifestazioni cittadine
  - Formazione sull’incendio
3. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’ODV, intende svolgere sensibilizzazione verso i cittadini sulla sicurezza in caso di incendio.
4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

5. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. la loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea Soci.
6. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti a bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs 117/2017 ss.mm.ii.
7. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
8. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ( ai sensi dell'art.17 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
9. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontariato.
10. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'Art. 18 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
11. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### Art.4 - Soci – Criteri di ammissione ed esclusione – Diritti e Doveri.

1. Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo interminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui art. 10.
3. L'ammissione di nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
4. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve sempre essere motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
5. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
6. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.
7. La qualità di Socio si perde:

- a) Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b) Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c) Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
8. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annuali versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.
11. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
- a) I Soci hanno diritto
- ◆ di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo la facoltà di verificare nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, del presente Statuto e degli eventuali regolamenti dell'ODV;
  - ◆ di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - ◆ di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e modifiche dello statuto;
  - ◆ di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- b) I Soci sono obbligati:
- ◆ All'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - ◆ A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
  - ◆ Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

#### Art.5 - Esercizio Sociale.

1. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
2. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## Art .6 - Assemblee dei Soci.

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 nelle associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo svolgimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
13. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
14. L'Assemblea ordinaria:
  - a) Approva il Bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. n. 13 del D.Lgs 117/2017;
  - b) Discute e approva i programmi di attività;
  - c) Elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- f) Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- h) Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i) Delibera sull'esclusione dei soci;
- j) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla competenza;
- k) Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- l) Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
- m) Determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 2;
- n) Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.
- o) La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.6.
- p) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima sia in seconda convocazione.
- q) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

#### Art.7 – Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica per un periodo di 5 anni per non più di 2 volte consecutive, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti, come da art. 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissione o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettive sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento

degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro l massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'assemblea. in particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) Attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- b) Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c) Delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) Sottopone all'Assemblea le proposte dei soci;
- e) Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f) Delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nella modalità prevista dell'Art. n 2 del presente Statuto;
- g) Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- h) Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 2 del presente Statuto;
- i) Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperi anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta con specifici programmi e progetti.
- j) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo del Consiglio Direttivo.
- k) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente 2 volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.
- l) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancanza rispetto ai termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- m) I verbali delle sedute del consiglio Direttivo, redatti a cura del Presidente e/o del Segretario, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- n) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.
- o) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili. Ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- p) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma "o", avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- q)

## Art.8 - Organi dell'ODV – Il Presidente

1. Sono Organi dell'ODV:
  - a) L'Assemblea dei Soci;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nel suo seno.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.
4. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
6. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
7. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

## Art.9 - Patrimonio e risorse economiche.

1. Il Patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
  - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b) Contributi pubblici e privati;
  - c) Donazioni e lasciti testamentari;
  - d) Rendite patrimoniali;
  - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)
  - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 17/2017 e ss.mm.ii.);
  - g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

## Art.10 - Scioglimento.

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto in caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. N.117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale

del Terzo settore ( di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n.117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Donazione Italia Solidale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza di difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2, avrà efficacia dall'operatività del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### Art.11 - Norme Finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

*Antonio Biondi*



Allegato 20/01/2021  
Reg.to in Asti il .....  
N° 150 53  
ESATTI € Esatto a sen.  
(Euro DCAS 117/17)

IL DIRETTORE

*[Signature]*  
IL DIRETTORE  
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore